



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO PORTO TORRES

Via Mare n. 1 - 07046 - Porto Torres (SS) - Tel. 0789 563670

<http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-torres/Pages/ordinanze.aspx> - e-mail: cp-portotorres@pec.mit.gov.it

ORDINANZA N. 50/2020

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto:

- VISTO** il foglio prot.n. 21263 in data 21 agosto 2020 della Direzione Marittima del Nord Sardegna inerente la comunicazione dell'avvenuta individuazione di n. 4 relitti profondi nel Golfo dell'Asinara e, contestuale, richiesta dell'emissione di un'ordinanza di tutela;
- VISTA** la nota assunta al protocollo al n. 20325 in data 06 ottobre 2020 della Soprintendenza archeologica per le belle arti e paesaggio per le provincie di Sassari e Nuoro con cui viene comunicata l'ubicazione di relitti profondi nel Golfo dell'Asinara;
- VISTO** l'articolo 94 del Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" con cui è stabilito che i beni archeologici e storici rinvenuti nella zona di mare estesa dodici miglia a partire dal limite esterno del mare territoriale sono tutelati ai sensi della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 Novembre 2001;
- VISTA** la Legge 23 Ottobre 2009, n.157 di ratifica ed esecuzione della Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo adottata a Parigi il 2 Novembre 2001;
- VISTA** la Legge 8 Febbraio 2006 n.61 "Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno del mare territoriale" con cui è stata autorizzata l'istituzione di zone di protezione ecologica a partire dal limite esterno del mare territoriale e stabilito che, entro tale zona, si applicano le norme del Diritto italiano, del Diritto dell'Unione Europea e dei Trattati internazionali in vigore per l'Italia in materia, tra l'altro, di protezione del patrimonio archeologico e storico;
- VISTO** il Decreto Legislativo 19 Agosto 2005, n. 196 concernente la "Attuazione della Direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio ed informazione sul traffico navale" con particolare riferimento all'art. 6 bis che impone alle unità da pesca superiori ai 15 mt un sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle norme di funzionamento definite dall'IMO";
- VISTO** l'articolo 59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- CONSIDERATA** la necessità di garantire la tutela dei beni ritrovati rientranti nel novero del patrimonio culturale nazionale attraverso l'emanazione di idoneo provvedimento ordinatorio di interdizione nella zona di mare di seguito specificata;

RENDE NOTO

che nelle posizioni di coordinate geografiche (*datum* WGS 84) sotto riportate sono presenti reperti archeologici di interesse storico :

	LATITUDINE	LONGITUDINE
1	41° 12.66' N	008° 43.23' E
2	41° 09.32' N	008° 44.20' E
3	41° 10.36' N	008° 29.08' E
4	41° 09.26' N	008° 37.00' E
5	41° 06.16' N	008° 47.11' E
6	41° 11.26' N	008° 35.50' E

ORDINA

ARTICOLO 1

Nella zona di mare avente un raggio di 0,6 miglia dai punti indicati nella tabella “rende noto” è vietato il transito di unità da pesca a strascico ad una velocità inferiore a 7 nodi, salve comprovate cause di forza maggiore da comunicare immediatamente alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres e che dovranno comunque formare apposita denuncia di evento straordinario da rendersi, all’arrivo in porto, presso l’Autorità Marittima competente a riceverla.

ARTICOLO 2

La zona di mare di cui all’articolo 1 sarà monitorata direttamente tramite vigilanza da remoto mediante apposita strumentazione in dotazione alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Porto Torres. Le registrazioni e i dati acquisiti attraverso il sistema PELAGUS costituiscono fonte di prova relativamente all’attività illecita posta in essere e parte integrante della comunicazione di notizia di reato alla competente Procura della Repubblica.

ARTICOLO 3

In ottemperanza alle previsioni di cui all’art. 180 del D. Lgs. 22.01.2004, n.42, (Codice dei beni culturali e del paesaggio), salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori del presente provvedimento saranno puniti ai sensi dell’art. 650 del codice penale.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

ARTICOLO 4

La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio, inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/portotorres – ai sensi dell’art. 32 della Legge 18.06.2009, n.69.

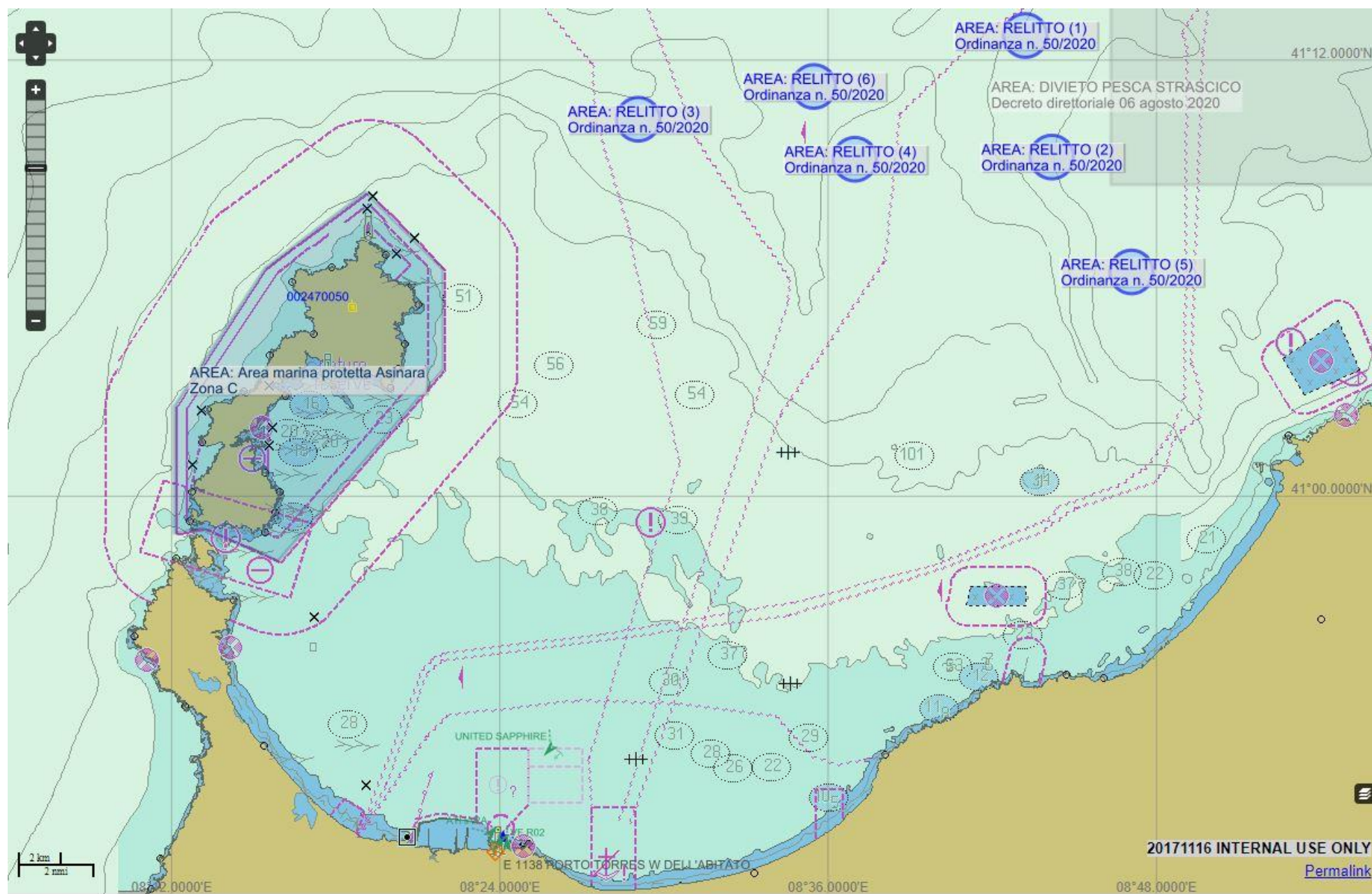
Porto Torres, 08/10/2020

IL COMANDANTE

C.F. (CP) Gianluca OLIVETI

(*) Firma autografa sostituita da indicazione a stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/1993

CAPITANERIA DI PORTO – PORTO TORRES
ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° 50/2020



20171116 INTERNAL USE ONLY

[Permalink](#)